

CORTE EFTA

Richiesta di parere consultivo, in seguito all'ordinanza del tullilautakunta del 19 aprile 1994, nell'appello presentato da Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark contro la decisione della Helsingin piiritullikamari

(Causa E-1/94)

(94/C 199/08)

In seguito ad un ordinanza del tullilautakunta (Commissione d'appello dell'ente doganale nazionale) del 19 aprile 1994, iscritta a ruolo il 27 aprile 1994, è stato richiesto alla Corte EFTA un parere consultivo nell'appello presentato da Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark contro la decisione della Helsingin piiritullikamari (dogana distrettuale di Helsinki) in merito ai seguenti quesiti:

1. Considerati, da un lato, il monopolio legale di Oy Alko Ab (la società di bevande alcoliche) per l'importazione di bevande alcoliche e, dall'altro, le misure di autorizzazione che la società si è dichiarata pronta ad adottare per consentire l'importazione di alcool a fini commerciali a condizioni da essa stessa stabilite, è possibile ritenere che l'importazione di alcool a fini commerciali da altri Stati contraenti non sia quantitativa-

tivamente limitata od ostacolata da una misura con effetto equivalente non conforme all'articolo 11 dell'Accordo SEE, qualora la corte d'appello amministrativa confermi la decisione delle autorità doganali competenti di non consentire la libera circolazione della partita di alcool importata senza l'autorizzazione di Oy Alko Ab, richiesta dalla legge?

2. Il precitato monopolio legale è contrario all'articolo 16 dell'Accordo?

In caso affermativo:

L'articolo in questione è così assoluto e sufficientemente preciso da avere un'efficacia giuridica diretta e si dovrebbe quindi considerare il monopolio sull'importazione scaduto a decorrere dal 1° gennaio 1994?

Ricorso presentato il 28 aprile 1994 dalla Scottish Salmon Growers Association Limited (SSGA) contro l'Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-2/94)

(94/C 199/09)

Il 28 aprile 1994, la Scottish Salmon Growers Association Limited (SSGA), con sede legale a Perth, Scozia, rappresentata dai legali Alastair Sutton e Alasdair R. M. Bell, con recapito presso Edmond Tavernier, Rue Töpfer 11, CH-1206 Ginevra, ha presentato alla Corte EFTA ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

Il ricorrente sostiene che la Corte EFTA dovrebbe:

- annullare la decisione 24 marzo 1994 dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese.

Mezzi e principali argomenti:

Il ricorrente, una società costituita per tutelare gli interessi degli allevatori di salmoni scozzesi, si oppone alla decisione 24 marzo 1994 dell'Autorità di vigilanza EFTA di archiviare la pratica relativa al reclamo presentato dal ricorrente in merito a presunte violazioni delle disposizioni dell'Accordo SEE in materia di aiuti di Stato da parte del Regno di Norvegia, il quale avrebbe concesso

aiuti alla propria industria del salmone. La decisione è stata adottata adducendo a motivo l'incompetenza dell'Autorità di vigilanza EFTA secondo le disposizioni in materia dell'Accordo SEE.

Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che la decisione contestata non è conforme all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo SEE e all'articolo 5, paragrafo 1 dell'accordo tra gli Stati EFTA sulla creazione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, poiché l'Autorità di vigilanza EFTA è l'unico organo competente a decidere sul reclamo, e il suo rifiuto equivale a negare al ricorrente accesso alla giustizia.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, rifiutando di motivare adeguatamente la propria decisione, l'Autorità di vigilanza abbia violato l'articolo 16 dell'accordo tra gli Stati EFTA sulla creazione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia EFTA, non avendo soddisfatto un requisito procedurale essenziale ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo.